



COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

DECORATO CON MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso

C.F./P.I.: 00486670268 - Cap. 31010 - P.za della Vittoria, n. 14

Tel: 0438.890811 - Fax: 0438.892803 - sito web: www.comune.moriago.tv.it

Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente

ORDINANZA n. 13/2007

Moriago della Battaglia, li 24 aprile 2007

Prot. n. 4407

Oggetto: **Divieto di utilizzo dell'acqua proveniente dall'acquedotto comunale per fini non domestici**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 3

PREMESSO che il servizio di acquedotto, probabilmente a causa del periodo particolarmente caldo, sta registrando consumi anomali di acqua potabile con la conseguenza che non si riesce a garantire un costante approvvigionamento ed accumulo di acqua nel serbatoio pensile;

CONSIDERATO che il lungo periodo di assenza di precipitazioni, anche nel periodo primaverile, ha determinato un abbassamento delle falde freatiche con considerevole riduzione della disponibilità idropotabile nel territorio comunale;

VISTI i ripetuti inviti del Consorzio Schievenin Alto Trevigiano all'Amministrazione comunale affinché provveda all'emissione di un'ordinanza relativa all'utilizzo dell'acqua potabile per scopi strettamente civili alla luce del protrarsi del periodo di elevate temperature al di sopra dei valori stagionali, al fine di evitare o attenuare possibili disagi agli utenti nell'erogazione del servizio idrico;

RITENUTO, per non pregiudicare ancor più le risorse a disposizione e per prevenire possibili disagi, di dover assumere il presente atto, di carattere straordinario, che imponga limiti all'utilizzo delle risorse idriche provenienti dall'acquedotto comunale, consentendo peraltro i soli usi domestici strettamente necessari;

VISTO il regolamento comunale per il servizio di acquedotto;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Il divieto di utilizzare l'acqua proveniente dall'acquedotto comunale per l'irrigazione dei campi, l'innaffiamento di orti e giardini, il lavaggio di autovetture e simili, il lavaggio di spazi ed aree private, ed altri utilizzi impropri e comunque diversi dalle normali necessità domestiche, igieniche e produttive, con decorrenza immediata e fino a nuova ordinanza di revoca.

I contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) ad € 500,00 (euro cinquecento/00).

L'Ufficio Polizia Municipale è incaricato della verifica del rispetto di tale ordinanza con l'obbligo di pronta denuncia per le riscontrate inadempienze anche mediante specifiche verifiche a contatore.

Contro la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi della L. 6.12.1971 n. 1034 e s.m.i., entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

Il Responsabile del Servizio n. 3

geom. Loris Dalto